PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 3

Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presentera' ogni anno - contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario - una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie.

Versione in vigore dal 22 aprile 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici
Estremi	Legge 19 marzo 1952, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-orientativo-ai-fini-di-una-sistematica-regolazione-delle-acque/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it